

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/01/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36787-dal-vigile-di-alberto-sordi-ai-giorni-nostri-confronto-tra-vecchia-disciplina-di-oltraggio-a-pubblico-ufficiale-di-cui-all-art-341-c-p-e-nuova-fattispecie-di-oltraggio-di-cui-all-art-341-bis-c-p->

Autori: Garzone Francesco Paolo, Santoiemma Mariantonietta

Dal “vigile” di Alberto Sordi ai giorni nostri: confronto tra vecchia disciplina di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341 c.p. e nuova fattispecie di oltraggio di cui all’art. 341 bis c.p. introdotta dalla L. 94/2009.

Dal “vigile” di Alberto Sordi ai giorni nostri: confronto tra vecchia disciplina di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341 c.p. e nuova fattispecie di oltraggio di cui all’art. 341 bis c.p. introdotta dalla L. 94/2009.

SOMMARIO: 1. Reato di oltraggio; differenza con la vecchia disciplina: natura plurioffensiva della fattispecie delittuosa e nesso con le funzioni svolte dal pubblico ufficiale. – 2. La vicenda concreta alla luce della giurisprudenza in materia di espressioni inurbane di disapprovazione dell’operato dei vigili ... urbani.

1. Reato di oltraggio; differenza con la vecchia disciplina: natura plurioffensiva della fattispecie delittuosa e nesso con le funzioni svolte dal pubblico ufficiale. – Con la L. n. 94/2009 (cd. Pacchetto sicurezza) il legislatore ha reintrodotto nel nostro ordinamento il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341 bis c.p. operando un ripensamento rispetto alla scelta effettuata con la L. 205/1999 di depenalizzare la relativa fattispecie.

Alla base della suddetta abrogazione si posero innanzitutto le critiche rivolte alla fattispecie delittuosa prevista dall’art. 341 c.p. non solo dalla dottrina ma anche dalla giurisprudenza di legittimità che avevano evidenziato l’obsolescenza della norma rispetto ad alcuni principi consacrati dalla Costituzione.

Nello specifico, si riteneva che l’oggetto giuridico protetto dalla vecchia fattispecie di oltraggio fosse rappresentato non tanto dal buon andamento della pubblica amministrazione quanto dal prestigio di essa.

Tali istanze di abrogazione giunsero, persino, innanzi alla Corte Costituzionale la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma e del suo trattamento sanzionatorio, rilevò come il bene giuridico del prestigio della pubblica amministrazione protetto dalla succitata norma rilevasse una concezione sacrale delle istituzioni ormai superata dall’avvento della Carta Costituzionale imperniata sul principio di pari dignità tra i cittadini.

A sostegno della sua abrogazione, difatti, si richiamavano diversi articoli della stessa Costituzione, tra tutti il 54, alla stregua del quale ai pubblici ufficiali non è riconosciuto alcun privilegio all’onore bensì - più correttamente - un dovere all’onore, vale a dire l’obbligo di meritarsi il rispetto e la stima dei cittadini.

Vi erano, per vero, anche coloro che, contrari all’abrogazione, si sono sempre schierati a favore della reintroduzione della norma e che tuttora sostengono che le istituzioni e, per l’effetto, chi le rappresenta costituiscano un punto di riferimento importante per tutti i cittadini e per tale ragione non vadano lasciate prive di tutela.

Le istanze di questi ultimi hanno ricevuto positivo riscontro da parte della recente legislazione in materia di pubblica sicurezza.

Invero, l’art. 341 bis c.p. punisce con la pena della reclusione fino a tre anni “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

La pena è aumentata - stabilisce il comma 2 del medesimo articolo - *se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.*

Ove l'imputato - prevede il comma 3 del succitato articolo - prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto".

Dal raffronto con la vecchia disciplina¹ si evince chiaramente che la nuova fattispecie incriminatrice, pur mantenendo lo stesso nomen iuris, si differenzia notevolmente da quella configurata dal vecchio art. 341 c.p. non tanto per la condotta tipica che rimane pur sempre quella di chi offende l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale quanto per la fissazione di limiti più stringenti per la sua punibilità.

Nel paragrafo seguente si affronterà il presupposto oggettivo richiesto dalla norma per cui l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o, comunque, aperto al pubblico e alla presenza di più persone che, da mera circostanza aggravante, diviene nella nuova configurazione elemento costitutivo del reato.

Secondo la nuova formulazione della norma, l'offesa deve consumarsi mentre il pubblico ufficiale *sta compiendo un atto dell'ufficio* e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Com'è facile comprendere la norma tende a riprodurre, seppure in modo diverso, il vecchio requisito rappresentato dalla presenza del pubblico ufficiale.

Ed invero, rispetto alla vecchia disciplina di oltraggio, quella prevista dall'art. 341 bis c.p. non richiede espressamente che il reato sia commesso alla presenza del pubblico ufficiale. Tuttavia, la necessità che l'offesa venga arrecata mentre il pubblico ufficiale sta compiendo un atto d'ufficio sembra in verità riprodurre, sotto diversa veste, il medesimo requisito.

Orbene, se si vogliono ricercare le ragioni che hanno spinto il legislatore ad apportare tale modifica, in apparenza soltanto formale, queste vanno certamente individuate nell'esigenza di spostare l'oggetto della tutela penale dal prestigio del pubblico ufficiale al regolare svolgimento dei compiti ad egli assegnati e, più precisamente, della pubblica funzione.

In tal modo si è tentato di superare le censure di illegittimità costituzionale che avevano inficiato la precedente e corrispondente fattispecie: le modifiche apportate a quest'ultima dalla citata L. 94/2009 valgono, infatti, ad ancorare l'offensività della condotta al buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost..

A conferma di ciò si aggiunga che la nuova disciplina, contrariamente al passato, non ripropone l'ipotesi dell'oltraggio mediante comunicazioni offensive a distanza ovvero attraverso la comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti al pubblico ufficiale.

Pertanto, con l'introduzione di tali requisiti di tipicità della condotta, il legislatore ha ristretto l'ambito applicativo della nuova figura criminosa limitando la sua applicabilità a quei fatti che soltanto pubblicamente offendono l'onore e il decoro non tanto del pubblico ufficiale quanto della pubblica funzione da egli esercitata e che, per tale ragione, sono considerati oggettivamente più gravi e meritevoli di punizione ai sensi del nuovo reato di oltraggio ex art. 341 bis c.p..

¹ L'articolo 341 c.p. (testo abrogato dalla L. 205/1999) stabilisce: "*Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando *l'offesa è recata in presenza di una o più persone*".

In altre parole, per la configurabilità del reato in esame non è sufficiente che l'offesa attenga soltanto alla personalità del pubblico ufficiale per fatti estranei all'esercizio della funzione pubblica ma è necessario lo stretto collegamento con lo svolgimento delle pubbliche mansioni da questi esercitate.

La norma di cui all'art. 341 bis c.p. non indica le modalità attraverso cui l'offesa deve essere realizzata, cosicché è corretto ritenere che si tratti di un reato a forma libera. Certamente, per prassi, la parola è lo strumento maggiormente utilizzato ma nulla esclude che l'offesa possa concretizzarsi anche in atteggiamenti idonei ad offendere comunque l'onore e il prestigio dell'agente e, per il tramite di esso, della pubblica funzione (il cd. oltraggio reale). Si pensi, ad esempio, allo sputo che rappresenta certamente una manifestazione di forte disprezzo nei confronti del destinatario di esso.

Non costituisce, invece, una novità rispetto alla vecchia disciplina la previsione di un'aggravante ad effetto speciale consistente nell'attribuzione al pubblico ufficiale di un fatto determinato, ovvero di una condotta sufficientemente specificata nei suoi connotati oggettivi e soggettivi.

Ciò che, invece, rappresenta un'assoluta novità rispetto al passato e che avvicina tale fattispecie ai reati di ingiuria e diffamazione, è la previsione di una specifica causa di non punibilità: l'*exceptio veritatis*.

Ed invero, l'eventuale verità dell'addebito rivolto al pubblico ufficiale, nel caso in cui lo stesso venga condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo o questo venga in altro modo provato, rende l'autore dell'offesa non punibile.

Ma ancor più significativa è la novità contenuta nel comma 3 del nuovo art. 341 bis c.p., che introduce una vera e propria causa sopravvenuta di non punibilità, la quale si avrà quando l'autore dell'offesa, prima del giudizio, provveda a risarcire il danno, mediante un'offerta risarcitoria congrua, sia al pubblico ufficiale sia all'amministrazione di appartenenza.

L'istituto non è del tutto nuovo all'ordinamento giuridico: per le fattispecie di competenza del giudice di pace, infatti, è già previsto dall'art. 35 D. L.vo 28.8.2000 n. 274.

Ciononostante, la previsione di tale causa di non punibilità rappresenta un punto di forte criticità della nuova fattispecie di reato ove si consideri che, se da una parte la nuova disciplina punisce molto severamente il comportamento di colui che offende l'onore e il decoro del pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio (pena della reclusione fino a tre anni), dall'altra dà la possibilità all'autore della stessa di andare esente da qualsivoglia punizione mediante il pagamento di una somma di danaro.

La norma, inoltre, non indica dei criteri, seppure di massima, cui devono attenersi i soggetti interessati ai fini della formulazione di un'offerta che possa ritenersi congrua né, tanto meno, introduce dei limiti al potere di controllo del giudice, il quale anche in caso di ingiustificato rifiuto dell'offerta da parte del danneggiato, sempre che abbia ritenuto l'offerta congrua, potrà dichiarare l'estinzione del reato.

In tale sede è appena il caso di segnalare che la previsione di una causa di estinzione del reato così strutturata potrebbe esporre l'intera fattispecie delittuosa a critiche di irragionevolezza, soprattutto avuto riguardo all'art. 3 Cost. e al principio di uguaglianza, ove si consideri che la possibilità di addivenire ad una pronuncia di estinzione del reato si prospetterà in modo diverso a seconda delle possibilità economiche del soggetto autore della condotta illecita; non è un caso, d'altronde, che il citato D. L.vo 274/2000 la avesse "limitata" esclusivamente a reati connotati da minore allarme sociale e disvalore giuridico.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, è possibile affermare che il reato di oltraggio di cui all'art. 341 bis c.p., pur continuando a mantenere - come in passato - la sua natura di reato plurioffensivo (atteso che si tratta all'evidenza di un reato che offende non solo l'onore e il decoro di chi svolge una pubblica funzione ma anche e soprattutto l'onore della pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene e in nome e per conto della quale svolge le pubbliche funzioni), vuole in primis tutelare l'interesse del corretto

svolgimento della pubblica funzione evitando interferenze esterne che possano mettere a repentaglio le funzioni svolte dai pubblici ufficiali.

Per tale ragione, offese che investano direttamente il pubblico ufficiale ma per fatti estranei alla pubblica funzione non potranno configurare il reato di cui all'art. 341 bis c.p. bensì quello di ingiuria aggravato dall'art. 61, n. 10, c.p.

2. La vicenda concreta alla luce della giurisprudenza in materia di espressioni inurbane di *disapprovazione dell'operato dei vigili ... urbani*. – Era il luglio del 1959 quando il vigile urbano Ignazio Melone si permise di multare per un sorpasso vietato l'allora questore di Roma Carmelo Marzano.

Quest'ultimo si risentì, prima indignandosi per non essere stato riconosciuto e quindi agevolato, poi sostenendo che il suo sorpasso, per come lo aveva saputo gestire, non aveva costituito un pericolo, a prescindere dall'esistenza del cartello segnaletico.

L'episodio fu ricostruito nel numero di settembre dello stesso anno del mensile "Quattroruote" e, benché uscito nelle sale con la classica dicitura "ogni riferimento a fatti realmente accaduti è puramente casuale", ispirò il personaggio di Otello Celletti nel celeberrimo film "Il vigile" di Alberto Sordi².

La vicenda giudicata con la sentenza in commento, pur non ricevendo ispirazione dai suoi più noti precedenti storici e cinematografici, presenta con questi una spiccata somiglianza: due vigilesse, elevato un verbale di infrazione al codice della strada, suscitavano le ire dell'automobilista che, risentito dal "privilegio" allo stesso riconosciuto nonostante le altre auto parcheggiate nella sua stessa condizione di asserito divieto, "con arroganza" protestava: "io comunque sono il figlio del vice-questore ... datemi i vostri cognomi che devo denunciarvi... ora che finite, multate quelle auto lì, altrimenti faccio venire la Polizia stradale". Ed ancora, dopo aver sottoscritto il relativo verbale: "tutto questo per 41 euro... datemi i vostri cognomi che devo denunciarvi... io ora bazzicherò di più ..., state attente alle macchine in sosta, dovete multarle tutte, altrimenti io vi denuncio e chiamo la Polizia stradale".

Veniva, pertanto, denunciato dalle inflessibili agenti del traffico, tratto a giudizio per la – da poco reintrodotta – fattispecie di "oltraggio a pubblico ufficiale" (art. 341 bis c.p.) e, finalmente, assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Ricordi – artistici e giornalistici – a parte, la sentenza in commento contribuisce all'esegesi della nuova fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p. e sollecita l'interprete ad una serie di osservazioni circa l'offensività giuridica sottesa alla stessa e la sua peculiarità rispetto alla corrispondente e previgente ipotesi di "oltraggio a pubblico ufficiale" di cui all'art. 341 c.p. (abrogata dall'art. 18 L. 25.6.1999 n. 205).

Dalla sua reintroduzione (ad opera dell'art. 1, comma 8, L. 15.9.2009 n. 94) ad oggi la fattispecie prevista e punita dall'art. 341 bis c.p. ha ricevuto in giurisprudenza modesta applicazione.

La sostanziale sovrapposibilità della relativa formulazione linguistica ("*Chiunque ... offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni ...*") rispetto a quella strutturante l'originaria fattispecie di cui all'art. 341 c.p. ("*Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni ...*") rende mutuabile, tuttavia, l'ampia giurisprudenza formatasi nel vigore di quest'ultima con riguardo alle variegati ipotesi di comportamenti inurbani tenuti dall'automobilista contravvenzionale nei confronti dei vigili urbani verbalizzanti.

La ritenuta inidoneità delle asserzioni per cui era imputazione ("io comunque sono il figlio del vice-questore ... datemi i vostri cognomi che devo denunciarvi... ora che finite, multate quelle auto lì, altrimenti faccio venire la Polizia stradale ... tutto questo per 41

² Cfr., sul punto, Maurizio PORRO, *Torna "Il vigile" di Albertone, senza censure* in *Corriere della sera*, 21 agosto 2004, p. 35; nonché wikipedia.org/wiki/il-vigile.

euro... datemi i vostri cognomi che devo denunciarvi... io ora bazzicherò di più su P., state attente alle macchine in sosta, dovete multarle tutte, altrimenti io vi denuncio e chiamo la Polizia stradale”) a ledere l’onore o la reputazione delle agenti, né uti singulae né con riferimento alla qualifica pubblica da esse ricoperta si inserisce, in altri termini, in un consolidato – e condivisibile – orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In un caso molto simile a quello giudicato con la sentenza in commento – laddove l’imputata era stata condannata dai giudici di merito “per il delitto di oltraggio (art. 341 c.p.) per avere, nei confronti di due vigili urbani che la sollecitavano ripetutamente a non rimanere ferma con l’autovettura in strada, in attesa che si liberasse un posto in un’area di parcheggio attigua alla carreggiata, profferito la frase “voi non sapete chi sono io; vi denuncerò al comandante La R. per abuso di potere”” – la Suprema corte aveva, infatti, già statuito che: “Nel gergo comune l’espressione “lei non sa chi sono io” non riveste alcun carattere lesivo o ingiurioso verso il destinatario di essa, anzi normalmente essa copre di ridicolo la persona stessa che la pronuncia. Tale frase, in una società democratica fondata sulla uguaglianza di cittadini, ha via via perso anche l’originario carattere di arroganza per assumere quello di supponente, ma penosa e innocua, autoconsiderazione.

Parimenti non può riconoscersi contenuto oltraggioso e lesivo dell’onore e del prestigio del pubblico ufficiale, all’espressione di disapprovazione per la condotta del vigile urbano, che invitava l’automobilista a non attardarsi in sosta, in attesa di un posto libero nel parcheggio, e al preannuncio di denuncia al comandante del corpo. La soggettiva opinione della donna che nella condotta dei vigili ci fosse eccesso di zelo e abuso e il preannuncio di denunciare il fatto al comandante degli stessi vigili non riveste alcun contenuto minatorio, mancando nel preannuncio di esposto ogni lontano intento falsificatorio o calunnioso. Una segnalazione all’autorità amministrativa di fatti realmente accaduti e lealmente esposti, che si ritengono soggettivamente espressione di abuso da parte del pubblico ufficiale, sui quali si richiede un competente controllo, non può costituire comportamento abusivo da parte del cittadino e, quindi, non riveste alcuna valenza minatoria o lesiva del prestigio e dell’onore il preannuncio di segnalazione”³.

In altre pronunce si legge, poi, che: “Deve ravvisarsi un comportamento omissivo del pubblico ufficiale, rientrante nella categoria degli atti arbitrari, nella condotta di un vigile urbano che si sia limitato a rivolgere ad alcuni automobilisti l’invito a spostare le macchine irregolarmente posteggiate, mentre abbia mostrato ad un altro di non essere disposto a tollerare altrettanto nei suoi confronti, dichiarando di aver già preso il numero di targa per elevare contravvenzione. (La Cassazione ha ritenuto che un tale comportamento, in quanto lesivo di un interesse giuridicamente riconosciuto dell’automobilista contravvenzionato, traducendosi in espressione di parzialità, avesse giustificato la reazione oltraggiosa di costui)”⁴; e che: “In materia di oltraggio, la frase “fate il cazzo che vi piace” è espressione certamente priva di riguardo ed è indice di inurbanità, ma non è idonea a ledere l’onore o il prestigio del pubblico ufficiale”⁵.

Laddove la sentenza in commento mette correttamente in rilievo la differenza intercorrente fra la “nuova” fattispecie di cui all’art. 341 bis c.p. e quella originariamente prevista dall’abrogato art. 341 c.p. è allorché, invece, esclude la configurabilità del reato perché “non risulta che le affermazioni dell’imputato siano state rese alle agenti di Polizia Municipale in presenza di ulteriori persone”.

Anche questo principio, la cui introduzione è stata verosimilmente motivata pure dalla necessità di superare l’altrimenti possibile squilibrio – sostanziale e processuale – fra la posizione del pubblico ufficiale denunciante (i cui atti godono di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.) e quella del cittadino-imputato, rappresenta il corretto precipitato delle modifiche apportate dalla citata Legge 94/2009 rispetto alla previgente fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale; anche la Suprema Corte, d’altronde, in una

³ Cass. Pen., sez. VI, 13.7 – 27.9.1995, n. 9914

⁴ Cass. Pen., sez. VI, 4.3.1989 - 1.2.1990, n. 1462

⁵ Cass. Pen., sez. II, 2.6.1989 – 3.7.1990, n. 9456

recente sentenza ha precisato che: “Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.) è necessaria la presenza di più persone, diverse dai pubblici ufficiali destinatari delle espressioni incriminate. (Da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna da cui non risultava con chiarezza che altre persone, diverse dai protagonisti, avessero assistito alla vicenda, percependo le *espressioni rivolte dall'imputato ai due appartenenti alla polizia municipale che l'avevano fermato nello svolgimento di un servizio di controllo della viabilità*)”⁶.

Esclusa nel caso specifico la configurabilità della contestata fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p., il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto ha poi negato anche la possibilità – proposta dal P.M. in udienza – di riqualificare il fatto nel reato di “minaccia a pubblico ufficiale” di cui all'art. 336 c.p..

Alcuna prospettazione di “male ingiusto” v'è, invero, per pacifica giurisprudenza, nella condotta di chi “si è soltanto limitato a prospettare – se si vuole, in forme inurbane o insolenti, ma nulla di più – *l'esercizio di eventuali iniziative legali in altre sedi, ritenendosi ingiustamente leso nei propri diritti*. Ed il riferimento, poi, reale o millantato, a parentele influenti, se non accompagnato da specifiche affermazioni o condotte ulteriori, idonee, in tal modo, a conferirgli una seria e concreta valenza intimidatrice, ancorché implicita, rimane un flatus vocis, privo di qualsiasi oggettiva efficacia condizionante dell'operato del pubblico ufficiale” ... e, semmai, utile soltanto a rievocare un divertente successo cinematografico del passato.

MARIANTONIETTA SANTOIEEMMA
FRANCESCO PAOLO GARZONE
Foro di Taranto

Tribunale di Taranto – sez. G.U.P., Est. Rosati – sent. 9 dicembre 2014, n. 1967 (dep. 10 dicembre 2014).

Reati di oltraggio o minaccia a pubblico ufficiale – Espressioni inurbane – Preannuncio di denuncia – Esclusione.

(C.p., artt. 340 bis e 336)

Non ricorre minaccia a pubblico ufficiale nella condotta di chi si è soltanto limitato a prospettare – se si vuole, in forme inurbane od insolenti, ma nulla di più – *l'esercizio di eventuali iniziative legali in altre sedi, ritenendosi ingiustamente leso nei propri diritti*. Ed il riferimento, poi, reale o millantato, a parentele influenti, se non accompagnato da specifiche affermazioni o condotte ulteriori, idonee, in tal modo, a conferirgli una seria e concreta valenza intimidatrice, ancorché implicita, rimane un flatus vocis, privo di qualsiasi oggettiva efficacia condizionante dell'operato del p.u..

Non è ravvisabile oltraggio a pubblico ufficiale quando non risulta che le *affermazioni dell'imputato siano state rese alle agenti di Polizia Municipale in presenza di ulteriori persone*.

Le asserzioni “io comunque sono il figlio del vice-questore ... datemi i vostri cognomi che devo denunciarvi ... ora che finite, multate quelle auto lì, altrimenti faccio venire la polizia stradale ... io ora bazzicherò di più ... state attente alle macchine in sosta, dovete multarle tutte, altrimenti io vi denuncio e chiamo la

⁶ Cass. Pen., sez. VI, 16.4 – 23.4.2014, n. 17688

Polizia stradale” non paiono affatto lesive dell'onore o della reputazione delle agenti: né uti singulae, né con riferimento alla qualifica pubblica da esse ricoperta.

MOTIVAZIONE – Il processo si è svolto con il rito abbreviato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

All'odierna udienza, revocato il decreto, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, nei termini di cui in epigrafe.

Il fatto è pacifico, nonché documentato dalla denuncia-querela delle pp.oo.. A seguito della contestazione di una infrazione al C.d.S. da parte di due agenti della Pol. Mun. di P., B. si è rivolto agli stessi "con arroganza", e quindi ha asserito: "io comunque sono il figlio del vice-questore ... datemi i vostri cognomi che devo denunciarvi... ora che finite, multate quelle auto lì, altrimenti faccio venire la Polizia stradale". Ed ancora, dopo aver sottoscritto il relativo verbale: "tutto questo per 41 euro... datemi i vostri cognomi che devo denunciarvi... io ora bazzicherò di più su P., state attente alle macchine in sosta, dovete multarle tutte, altrimenti io vi denuncio e chiamo la Polizia stradale".

Tale contegno non integra, anzitutto, gli estremi della violenza a p.u., in nessuna delle due forme tipizzate dai primi due commi dell'art. 336, c.p., come invece ha ipotizzato il P.M. in udienza, chiedendone la riqualificazione.

Da quella ricostruzione - proveniente dai destinatari della sua condotta, e perciò più d'ogni altra attendibile - non risulta, infatti, che egli abbia mai minacciato loro, neppure implicitamente od allusivamente, un male ingiusto, prospettandolo quale alternativa all'omissione della rilevazione dell'infrazione in suo danno ovvero alla constatazione ed alla sanzione di eventuali condotte analoghe, attuali o future, da parte di altri utenti della strada.

L'imputato, in verità, in quell'occasione, si è soltanto limitato a prospettare - se si vuole, in forme inurbane od insolenti, ma nulla di più - l'esercizio di eventuali iniziative legali in altre sedi, ritenendosi ingiustamente leso nei propri diritti. Ed il riferimento, poi, reale o millantato, a parentele influenti, se non accompagnato da specifiche affermazioni o condotte ulteriori, idonee, in tal modo, a conferirgli una seria e concreta valenza intimidatrice, ancorché implicita, rimane un flatus vocis, privo di qualsiasi oggettiva efficacia condizionante dell'operato del p.u..

Non è ravvisabile, poi, neppure l'ipotizzato oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis, c.p.).

Non risulta, anzitutto, che le affermazioni dell'imputato siano state rese alle agenti di Pol. Mun. in presenza di ulteriori persone, sia per strada che in caserma: e, già per questo, il reato non sarebbe configurabile.

Ma, ancor prima, quelle sue riferite asserzioni non paiono affatto lesive dell'onore o della reputazione delle agenti: nè uti singulae, nè con riferimento alla qualifica pubblica da esse ricoperta.

Anche per tale ipotizzato delitto, dunque, egli dev'essere mandato assolto.

P.T.M.

Il giudice dell'udienza preliminare, visto l'art. 530, c.p.p.: assolve B. B. dall'imputazione contestatagli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Taranto, 9 dic. 2014